



AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



DETERMINAZIONE

N° 00009 DEL 04.01.2021

IL DIRETTORE DELL'UOSD INGEGNERIA CLINICA .

OGGETTO:

Contratto semestrale di manutenzione per apparecchiature elettromedicali di diagnostica per immagini (radiologiche, ecografiche e monitoraggio) in dotazione alle varie UUOO dell'Azienda Ospedaliera Ospedaliera per il periodo 01 Luglio 2020 – 31 Dicembre 2020.

Affidamento a Ditta Philips S.p.A. Viale Sarca, 235 Milano

Prenotazione Impegno di Spesa Anno 2020 € 211.986,59 compreso IVA (2° Semestre 2020)

N. CIG 8585221C7B

Il Direttore della UOSD Ingegneria Clinica in forza delle attribuzioni proprie della dirigenza di cui alla deliberazione n° 132 del 23.7.2020, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO:

- che il 30 Giugno 2020 è scaduta la proroga del contratto semestrale della Philips S.p.A. di Milano approvata con Determina n. 678 del 23 Giugno 2020 del Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica per la manutenzione delle apparecchiature rappresentate da n.2 Risonanze (Ingenia 1,5 T e Achieva 1,5 T) , n.1 TAC (INGENUITY 64) , n.1 Gamma Camera (Brigh View) e diversi ecografi e monitor utilizzati nelle diverse UUOO dell'Azienda;
- che con Decreto Dirigenziale n. 14 dell'08 Gennaio 2020 la SUA Calabria ha approvato i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento della gara" Procedura aperta, con modalità telematica, per l'affidamento del Servizio Integrato di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, Gara n.7175599";
- che con Decreto Dirigenziale n. 10273 del 12 Ottobre 2020 la SUA Calabria ha ritenuto, ai sensi dell'art.80 comma 5) lett. c) del DLgs 50/216, di escludere dalla gara la ditta aggiudicataria, TECNOLOGIE SANITARIE;
- che con nota n.134066 del 4 Giugno 2020 della SUA Regione Calabria dà indicazioni, in base alla circolare congiunta MEF – Ministero della Salute Prot n. 20518/2016 del 19 Febbraio 2016, allorquando non vi sono in essere presso i soggetti aggregatori iniziative in fase di avvio o non ancora perfezionate, di stipulare un "contratto ponte" con procedura senza previa pubblicazione del bando;
- che dette apparecchiature, in considerazione dell'utilizzo continuo hanno necessità di essere mantenute con cadenza regolare a garanzia della loro performance e sicurezza, in ragione di ciò tale servizio deve essere effettuato dalla ditta Philips S.p.A. di Milano, la quale è in grado di garantire sia prestazioni di mano d'opera specializzata che gli eventuali ricambi originali che dovessero rendersi necessari, per cui appare ; vantaggioso e conveniente stipulare il contratto di manutenzione;
- che per garantire le normali condizioni di funzionamento e sicurezza a garanzia del mantenimento dei necessari standard qualitativi delle apparecchiature installate presso le UUOO dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza del marchio prima indicato è indispensabile procedere a stipulare un nuovo contratto con la Ditta Philips S.p.A. di Milano
- che a garanzia dei LEA, trattandosi di apparecchiature indispensabili alle attività sanitarie, è necessario mantenerle in efficienza con la ditta Philips S.p.A. di Milano centro di assistenza garante dei marchi prima citati e che le stesse siano sottoposte ad una adeguata assistenza tecnica ordinaria, straordinaria (quando necessario) e programmata ;
- che la ditta Philips S.p.A. di Milano nonostante la proroga del contratto precedente sia scaduta il 30 Giugno 2020, ha continuato a manutendere le apparecchiature di pertinenza dal 01 Luglio 2020 a tutt'oggi , agli stessi patti e condizioni del precedente contratto , anche in assenza dell'atto amministrativo che ne regolamentasse il servizio con una nuova proposta contrattuale
- che per il 2° Semestre del 2020 la ditta Philips S.p.A. di Milano ha fatto pervenire via E.Mail la proposta contrattuale semestrale opportunamente concertata e scontata n. rmn029a20 del 29 Dicembre 2020, Ns Prot. Gen.13127 del 31 Dicembre 2020 per l'assistenza tecnica delle apparecchiature di cui all'elenco allegato per un importo totale di € 173.759,50 +IVA= € 211.986,59 compreso IVA;
- che i Direttori dell'UU OO di in cui le apparecchiature da manutendere sono installate hanno espresso il loro parere favorevole alla proposta contrattuale della ditta PHILIPS e l'UOC Ingegneria Clinica la dichiara congrua;
- che l'importo complessivo da contrattualizzare per il 2° Semestre 2020 con la ditta Philips S.p.A. di Milano è pari quindi a € 173.759,50 +IVA= € 211.986,59 compreso IVA;
- che presso l' UOSD di Broncologia del PO SS Annunziata di Cosenza è in uso un Ecografo PHILIPS " muletto" HD11 IT66067003 s/n US30771794 in sostituzione di un vecchio Ecografo marca ATL molto datato (oltre 20 anni) utilizzato a suo tempo nell'UOC di Medicina d'Urgenza dall'Anno 2017 e che essendo ormai trascorsi già 3 anni dall'inizio della sostituzione come muletto, la ditta ci ha proposto l'opportunità del

riscatto del medesimo al costo scontato di € 560,00+IVA e che tale importo è già compreso nell'importo totale della proposta contrattuale ;

- preso atto del parere favorevole per il riscatto dell'Ecografo PHILIPS Modello HD11 IT66067003 s/n US30771794 del Direttore dell'UOSD di Broncologia ;
- che il Direttore dell'UO Ingegneria Clinica giudica la proposta di riscatto , dell'Ecografo Marca PHILIPS Modello HD11 IT66067003 s/n US30771794, opportunamente scontata congrua e vantaggiosa per l'azienda;
- che pertanto con il presente atto è necessario autorizzare solo l'impegno di spesa per il 2° Semestre 2020 che sarà pari a € 173.759,50 +IVA= € 211.986,59 compreso IVA;
- che per i ritardi accumulati nell'integrazione del BUDGET provvisorio dell'Anno 2020, tale determinazione viene prodotta in estremo ritardo e che tutti gli interventi sino ad oggi richiesti, sono stati effettuati nelle more dell'atto amministrativo di approvazione contrattuale;
- che l'art.3 del DLgs 46/97 prevede, tra l'altro, che tutte le apparecchiature elettromedicali debbano essere sottoposte ad " adeguata manutenzione " e che unica depositaria del mantenimento della conformità delle apparecchiature è il fabbricante ,o un suo delegato, in ottemperanza ed in ossequio all'art.63, comma 2) let.b) punti 2 e 3 e lett. c) del DLgs n.50 del 18 Aprile 2016 , i lavori di manutenzione possono essere affidati solo alla Ditta Philips S.p.A. di Milano;
- che la Raccomandazione del Ministero della Salute n.9, Aprile 2009 in materia di "Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali " indirizza sui comportamenti che è necessario adottare per la corretta gestione manutentiva delle apparecchiature elettromedicali al fine di evitare e prevenire il verificarsi di eventi avversi ed assicurare l'utilizzo delle stesse apparecchiature in piena sicurezza per operatori e pazienti
- che il DPCM del 24 Dicembre 2015 all'art.1 (Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie) , fissa per i " Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali , la soglia di obbligatorietà di € 75.000,+IVA , in ragione di ciò , in via preventiva e cautelativa per non interrompere il servizio manutentivo di apparecchiature indispensabili all'attività sanitaria dall'AO di Cosenza , l'UOSD Ingegneria Clinica propone la presente determinazione pur essendo a conoscenza che gli effetti della stessa possono cessare allorquando i processi di aggregazione dei fabbisogni in seno al Dipartimento della Salute saranno esecutivi in virtù del DPCM del 24 Dicembre 2015;
- che non essendovi ancora attive presso l'Autorità Regionale SUA iniziative finalizzate al processo di aggregazione dei fabbisogni per le attività merceologiche di cui alla presente determina, nel contratto con la ditta Philips S.p.A. di Milano è stata inserita, con la nota E.mail della medesima ditta del 31 Dicembre 2020, la clausola di salvaguardia che cautele l'Azienda Ospedaliera al determinarsi dell'eventualità che il soggetto aggregatore SUA dovesse governare le manutenzione delle apparecchiature previste in questo contratto ; quest'ultimo si riterrà concluso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione formale a cura dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza;
In ragione di ciò, nelle more di attivazione di iniziative per la categoria merceologica in questione, non essendovi presso la SUA iniziative ancora attive per l'affidamento dei servizi di che trattasi, si provvede ad affidare detta manutenzione alla ditta Philips S.p.A. di Milano;
- che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- che tale spesa trova copertura nel BUDGET provvisorio assegnato a questa UO per l'Anno 2020 con nota Prot. n. 57/RAG del 04.03.2020 del Direttore dell'UOC GREF ed opportunamente integrato con Nulla Osta del Direttore Amministrativo in data 06 Ottobre 2020;
- che i pagamenti saranno effettuati con rimessa diretta a 60 gg dal ricevimento dalla fatturazione semestrale posticipata per l'Anno 2020 sino alla concorrenza totale e complessiva di € 173.759,50 +IVA= € 211.986,59 compreso IVA;
- che il CIG assegnato per tutto il periodo contrattuale dall'ANAC al presente contratto triennale per il 2° semestre del 2020 con la Ditta Philips S.p.A. di Milano è il n. 8585221C7B ;

- accertata la regolarità tecnico amministrativa

DETERMINA

- di dare per integralmente riportate e confermate le motivazioni in premessa;
- di autorizzare per la ditta Philips S.p.A. di Milano i cui servizi sono in essere e non ancora scaduti, la sola prenotazione dell'impegno di spesa, per il 2° semestre dell'Anno 2020 comprensiva anche delle necessarie integrazioni per come specificato in premessa;
- di registrare pertanto, per il 2° semestre del 2020 la somma di € 173.759,50 +IVA= € 211.986,59 compreso IVA per il canone del contratto triennale relativo all'Anno 2020 ;
- di autorizzare il pagamento del canone alla ditta Philips S.p.A. di Milano per come indicato in contratto, con disposizione all'Ufficio Gestione Risorse Economiche Finanziarie ad emettere mandati di pagamento a fronte del servizio che sarà effettuato ed a saldo delle fatture che saranno rimesse posticipate , previo riscontro delle stesse da parte dell'UO Ingegneria Clinica, sulla regolarità del servizio;
- di precisare che la spesa complessiva di € 173.759,50 +IVA= € 211.986,59 compreso IVA; viene annotata sul conto 503.3.101 del Bilancio Economico preventivo Anno 2020 rientrante nel Budget provvisorio assegnato a questa UO Ingegneria Clinica per l'Anno 2020;
- che i pagamenti saranno effettuati con rimessa diretta a 60 gg dal ricevimento dalla fatturazione semestrale posticipata e comunque sino alla concorrenza totale di € 173.759,50 +IVA= € 211.986,59 compreso IVA a fronte del servizio reso per l'Anno 2020;
- di precisare che il presente provvedimento , successivamente all'adozione, dovrà essere notificato all'UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie (GREF);
- di dare mandato al Responsabile del Sito Aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul Sito Aziendale indicando nella pubblicazione che la procedura negoziata è stata espletata senza previa pubblicazione per motivi di natura esclusivamente tecnici, giusto comma 2) let. b) punto 2) e lettera c) dell'art.63 del DLgs n.50 del 2016;
- di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art.3.ter del D.Lgs. n° 502/1992 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento
Ass. Amm.vo Maria GARROPOLI

Il Direttore dell'UOSD Ingegneria Clinica
Ing. Roberto STEFANO

SI ATTESTA

Che la presente determinazione, in copia:

- ☐ è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- ☐ è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____
- ☐ è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati.

Cosenza, lì _____

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e
Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti**

SI ATTESTA

- ☐ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale n° 2 del 22 gennaio 1996,
- ☐ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, lì _____

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e
Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti**

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- ☐ è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n° 11 del 19 marzo 2004;
- ☐ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____;
- ☐ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____.

Cosenza, lì _____

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e
Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti**

